

# Torneria inaugurazione rassegna stampa

# Colombo, Accademia:

Gli articoli pubblicati dopo l'inaugurazione dell'Accademia Meccanica Interna della Torneria Automatica Alfredo Colombo:

- La Provincia 2 aprile 2022 (allegato)
- Il Giornale di Lecco 4 aprile 2022 (allegato)
- [Leconotizie](#)
- [Lecco Today](#)
- [Prima Lecco](#)

# Torneria Colombo

## La formazione si fa in fabbrica

**Il progetto.** Presentata l'academy della ditta di Verderio: Nove ragazzi sono stati assunti come apprendisti. Dopo le lezioni in aula la pratica con i tutor aziendali

**CHRISTIAN DOZZI**  
LECCO

La formazione teorica si è svolta, nei mesi scorsi, all'Istituto dei Salesiani a Sesto San Giovanni e, da ieri, ha preso il via il percorso pratico che porterà, nel giro di qualche mese, nove ragazzi a entrare a pieno titolo nell'organico della Torneria Automatica Alfredo Colombo.

L'azienda di Verderio, che proprio quest'anno celebra i sessant'anni di attività, ha deciso di investire sulla formazione e sui giovani e, in questa prima fase, su questi nove in particolare, che da novembre sono titolari di un contratto di apprendistato.

**Cadenza**

È stata presentata ieri mattina l'accademia meccanica della Torneria fondata nel 1962 da Alfredo Colombo, cui è stato affidato ieri il taglio del nastro della struttura interna incaricata di sfornare a cadenza annuale le risorse tecniche che possano permettere all'azienda di continuare a crescere con lo stesso vigore che l'ha caratterizzata negli anni (nel 2020 i dipendenti erano 120, oggi sono 150 compresi i nove "neoassunti").

Un'academy, affiancata da un training center, che a poche decine di metri dalla sede centrale della Torneria (in via Milano) porterà i ragazzi a sviluppare le loro competenze sul campo, arrivando al termine del periodo di formazione post diploma a ottenere il certificato di specializ-

zazione tecnica superiore Ifts in "Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo".

Al timone della società brianzola oggi c'è la seconda generazione, rappresentata dai figli del fondatore Vincenzo e Cristina Colombo, che ieri hanno fatto gli onori di casa davanti a una platea nutrita, costituita non solo dallo stato maggiore di Ani Lec-

c'è solo la strada della formazione, condotta da molti, come noi, attraverso tanti corsi ma soprattutto "on the job", lavorando al fianco di un collega più esperto. Da oggi, questo percorso di crescita sarà più organizzato e strutturato, grazie alla nostra accademia meccanica, dove le attività saranno articolate in tre step: l'insegnamento pretta-



**Il titolare**  
Vincenzo Colombo

mente teorico delle conoscenze; la dimostrazione pratica di come queste trovano applicazione, sotto la guida di un insegnante; il "fare" in prima persona». A proposito della visione, invece, l'amministratore ha ricordato che l'obiettivo della Torneria Automatica è «essere una realtà che si distingue per la capacità di fare molto bene il proprio mestiere grazie alle persone e alla volontà di innovarsi e migliorare costantemente».

Prima dell'avvio delle lezioni, è stata Cristina Colombo a dare il benvenuto a ciascuno dei nove ragazzi, provenienti dal Milanese per questa prima esperienza dell'academy, in quanto il bacino cui si è attinto è quello dei Salesiani, mentre per le prossime edizioni si cercherà di coinvolgere i giovani del territorio e per questo sono già stati presi contatti con le scuole di Lecchese e Meratese.

«Abbiamo creato l'academy per due motivi, uno legato a una necessità e l'altro alla nostra visione aziendale - ha esordito Vincenzo Colombo -. La prima è abbastanza comune alle aziende che vogliono competere e che hanno bisogno di disporre di competenze tecniche adeguate al proprio mercato e business. Queste vanno create e per farlo



Alcuni impianti a disposizione degli allievi dell'academy della Torneria Colombo

**Il profilo**

## Una realtà in crescita Attenzione ai dipendenti

La Torneria è una realtà in continuo movimento, capace anche nell'anno della pandemia di trovare nuovi stimoli per stare vicino ai propri dipendenti e per crescere ulteriormente.

Proprio nel 2020, ci ha spiegato il responsabile delle risorse umane Alessandro Magni, affiancato nella gestione dell'ufficio da Federica Gibellini e Samuele Ghiozzi, l'azienda ha acquisito un terreno da 55 mila mq accanto a via Boccioni e vi ha realizzato il

progetto "Ortomaturo", per permettere ai lavoratori e alle loro famiglie di disporre di uno spazio per le loro coltivazioni. Sempre quell'anno è stato acquistato il plant in cui è stato realizzato il Training center dell'Accademia. Qui è attualmente installato un plurimandrino totalmente meccanico cui verrà affiancata entro metà maggio una macchina cnc. I ragazzi, quindi, verranno formati su due tecnologie, meccanica e controllo numerico. A

luglio, completata la formazione interna (tutti i docenti sono dipendenti della Torneria, che formeranno i giovani sulle varie funzioni aziendali), sulla base del talento e della propensione di ciascuno verranno inseriti nei reparti produttivi.

A evidenziare il ruolo della formazione in seno alla Torneria è stato Dino Gariboldi, referente tecnico del percorso, mentre il sindaco di Verderio Roberto Ettore Manega e l'assessore Falsetta si sono complimentati con l'azienda, che «investe in capitale umano mettendo un freno concreto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile». C. DOZZI

[Download](#)

# ECONOMIA

**MILANO** (cde) Approvato all'unanimità, nella seduta di Consiglio regionale, il progetto di legge "Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici", seguito in aula dall'assessore regionale con delega alle risorse energetiche, **Massimo Sertori**. «Scopo principale della legge - spiega Sertori - è incentivare la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietà di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano, Enti gestori dei parchi regionali e Comunità Montane, ma anche di

## Regione Lombardia approva la legge Ecco il fotovoltaico

abbattere sensibilmente i costi dell'energia. Si tratta di una legge molto importante e assolutamente coerente con l'amministrazione della Giunta Fontana che ha dimostrato di avere una sensibilità molto elevata in materia di diffusione di Fonti Energetiche Rinnovabili,

ancor prima che a livello centrale si iniziasse a definire la cosiddetta Transizione Energetica. «Le azioni di Regione Lombardia e in particolare dal mio assessorado - sottolinea Sertori - hanno riguardato interventi di tipo normativo e interventi di sostegno alla diffusione degli impianti a fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. Abbiamo emesso bandi per oltre 100 milioni, per primi in Italia abbiamo avuto la forza di legiferare in merito alle grandi derivazioni idroelettriche e, recentemente, il Consiglio Regionale ha approvato la legge sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

**A VERDERIO** La Torneria Automatica Alfredo Colombo ha presentato il percorso post-diploma in apprendistato annuale

# Inaugurata la nuova Accademia Meccanica

Ne fanno già parte 9 lavoratori-studenti. Vincenzo Colombo: «L'obiettivo è trasmettere le conoscenze e insegnare a fare»

**VERDERIO** (cde) Quando un'impresa concentra le sue attenzioni sulla formazione, e in particolare sui giovani, dimostra di guardare oltre, di proiettarsi al futuro. E quanto succede a Verderio: il 2022 è un anno sicuramente speciale per la **Torneria Automatica Alfredo Colombo**. Non solo si tratta del sessantesimo anniversario dalla fondazione dell'azienda, ma venerdì 1 aprile è andata in scena l'inaugurazione della nuova **Accademia Meccanica interna**. Nessuno scherzo: si tratta di un percorso post-diploma in apprendistato annuale, costruito in collaborazione con **I.T.S. Lombardia Meccatronica** e in grado di garantire l'ottenimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (ITS con valenza regionale/nazionale) in «Tecniche di Industrializzazione del Prodotto e del Processo». Si rivolge a chi, una volta completato il ciclo di studi superiore, è desideroso di intraprendere un percorso di alta specializzazione nell'ambito della meccanica di precisione.

A fare gli onori di casa non poteva non essere l'amministratore delegato **Vincenzo Colombo**, figlio di Alfredo, il fondatore della torneria all'inizio degli anni Sessanta: «In questi anni non abbiamo mai trascurato la formazione, ma ci siamo resi conto della necessità di competenze tecniche, così è nato il progetto dell'Accademia - ha spiegato l'amministratore delegato - in primis puntiamo alla trasmissione delle conoscenze, insegnate con le materie teoriche. Quindi spiegheremo come possono essere utilizzate, affiancando un insegnante all'allievo, con il compito di far vedere come si fa a fare. E infine, terzo step, l'allievo deve provare a fare. Spendendo un pensiero per la nostra visione: de-



Al centro Vincenzo e Cristina Colombo: con loro i nove ragazzi del primo percorso post-diploma dell'Accademia Meccanica. A destra Alfredo Colombo, il fondatore dell'azienda

parola anche **Edoardo**, uno dei docenti: «Sono nato e cresciuto qui e nello stesso modo in cui ho assorbito competenze e valori, sono pronto a dare. È un buon posto di lavoro per continuare ad imparare». **Andrea Cereda**, coordinatore didattico del percorso di studi, si è rivolto ai ragazzi: «Grazie perché avete creduto in questo progetto, tengo a sottolineare che siete lavoratori-studenti e non il contrario, ossia student-lavoratori». Non è mancato l'intervento di **Daniela Cerutti**, progettista, la quale ha illustrato la disposizione e dei nuovi spazi e ringraziato la famiglia Colombo. Il nuovo plant ospita anche un murale, illustrato per l'occasione dal suo creatore **Francesco**



L'ad Vincenzo Colombo

L'ad Cristina Colombo

Dino Gariboldi, referente I.T.S.



Daniela Cerutti, docente

Don Paolo Calani

Il sindaco Riccardo Ricca

L'assessore Francesco Falsetto

ve essere ambiziosa, puntare a traguardi quasi irraggiungibili ma comunque realizzabili». Figura chiave nella creazione dell'Accademia è **Dino Gariboldi**, referente tecnico: «Vincenzo mi ha tentato con il suo sogno e ho detto sì - ha spiegato - ho compreso quanto qui sia radicato il valore della formazione da Alfredo, perché mi ha ricordato che le persone sono più importanti delle

macchine. E questo è un valore fondamentale».

### Il Development Center

La mattina di presentazione si è svolta nel nuovo **Development Center** della Torneria Automatica Alfredo Colombo, inaugurato per l'occasione: parliamo di 600 mq dedicati a spazi di apprendimento che includono sala formazione, sala metrologica, area

lavoro che simula in tutto e per tutto un'area produttiva aziendale e contiene torni dedicati alla formazione, area attrezzatura, spazi per coworking, area break. Del percorso post-diploma fanno già parte 9 studenti lavoratori: i ragazzi a novembre sono stati assunti dalla Torneria Colombo e hanno già sostenuto il periodo di formazione esterna all'ITS lombardo per le Nuove Tec-

nologie Meccaniche e Meccatroniche di Sesto San Giovanni. Ora il «gruppo dei nove» si trasferirà al **Development Center**, dove proseguiranno il percorso con il corpo docente della torneria, composto dagli attuali collaboratori dell'azienda.

### Gli altri interventi del presente

A tal proposito, durante l'evento inaugurale, ha preso

**Mina** (supportato da **Riccardo Ricca** e **Chiara Colombo**): «L'albero rappresenta la vita, le nove gemme d'oro sono gli studenti, ossia ciò che c'è di più prezioso». Alla mattinata ha partecipato anche il sindaco di Verderio **Roberto Manega**: «Torneria Colombo è un'eccellenza della nostra comunità e li ringrazio per la lungimiranza, sono un esempio di come si possa investire anche in questi tempi complicati, creando opportunità per i giovani». Dopo di lui ecco l'assessore **Francesco Falsetto**: «Oggi si dimostra che è possibile un modo alternativo di promuovere la formazione». Infine si è svolta la benedizione dei nuovi locali da parte di **don Paolo Calani**, che ha ricordato il primo contratto di apprendistato firmato da **San Giovanni Bosco** nel 1852, con l'obiettivo di salvare i suoi ragazzi.

**VERDERIO** (cde) Dal 1962 ad oggi il mondo è cambiato parecchio, ma la **Torneria Automatica Alfredo Colombo** prosegue il suo operato. E quest'anno festeggia l'importante traguardo dei sessant'anni di attività. Complessivamente oggi può contare su 150 collaboratori, numero in crescita anche negli ultimi due anni caratterizzati dalla crisi pandemica. A proposito, tutti sappiamo che il 2020 è stato un anno drammatico, ma l'azienda di Verderio ha saputo trasformare la crisi in opportunità. In primis investendo sulla formazione, specialmente quando il Governo ha disposto il blocco della attività produttive non essenziali a fine marzo 2020. Non solo, perché è proprio nel periodo

## ANNIVERSARIO Una realtà consolidata in continua espansione Sessant'anni di eccellenza

caratterizzato da lockdown e chiusure che si è fatta largo l'idea dell'**Accademia Meccanica**, oggi realtà. In parallelo, sempre nel primo anno pandemico, la torneria si è impegnata nell'acquisto di un nuovo plant, quello che oggi, dopo essere stato ristrutturato, ospita il nuovissimo **Development Center**. Un altro progetto nato dopo la riapertura e la ripartenza delle lavorazioni si chiama **Orto Maturo**. Si tratta di terreni contigui all'azienda e messi a disposizione



Qui accanto Alfredo Colombo (a sx) con la moglie Emma e i figli Cristina e Vincenzo. Sopra una fase del primo avvio del tomo nel nuovo plant, avvenuto proprio durante l'evento inaugurale di venerdì 1 aprile

tamente di tutti i collaboratori, da adibire ad orto. Una sorta di orto aziendale, anche le loro famiglie) possono coltivare e raccogliere fiori, frutta e verdura. E re-

---

# **Istituto Fiocchi: richiesta disponibilità materiale elettrico dismesso**

Informiamo le Aziende Associate che l'Istituto di **Istruzione Superiore Fiocchi di Lecco** chiede alle imprese aiuto nel **reperimento di materiali/attrezzature utili per le attività laboratoriali** che vengono quotidianamente svolte dagli studenti iscritti a percorsi statali e regionali ad indirizzo elettrico, elettronico e automazione.

Si tratta di circa **350 ragazzi** impegnati per diverse ore settimanali, in funzione dalla classe e dell'indirizzo, nella realizzazione di **impianti elettrici civili e industriali, quadri di distribuzione, quadri di automazione e bordo macchina.**

L'Istituto, spiega, ha risorse proprie con le quali si impegna all'acquisto periodico di materiale di consumo e altre attrezzature utili per le attività sopra indicate, ma i costi per mantenere a livelli adeguati laboratori e magazzini sono ingenti. In quest'ottica chiede alle aziende del territorio di valutare la possibilità di **donare all'Istituto del materiale di settore** che potrebbe essere nelle vostre disponibilità per dismissioni/sostituzioni di impianti o altre analoghe situazioni; tali materiali, non riutilizzabili per la realizzazione di nuovi impianti, potrebbero invece essere utili per gli studenti come ad esempio **cavi, sezionatori, interruttori automatici magneto-termici, relè differenziali, salva-motori, teleruttori, apparecchi/dispositivi per impiantistica civile residenziale, dispositivi per quadristica di distribuzione e automazione, carpenteria per quadri, sensori di vario tipo.**

Per chi avesse a disposizione questo materiale e volesse

donarlo può contattare i professori Rondinelli e Quaranta a questi recapiti: 0341.363310, info@istitutofiocchi.it.

(MP/am)

---

# Tenuta e stampa dei registri elettronici

Nel caso in cui i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

1. ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salvo apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
2. entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm. 17 giugno 2014, qualora il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati (stampati) in caso contrario: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16/E.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 7, comma 4-quater, del Dl. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (come modificato dall'art. 12-octies del Dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera in ogni caso regolare

in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza;

2. il Dm. 17 giugno 2014 (sostitutivo del precedente Dm. 23 gennaio 2004), ha:

a. ribadito che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell'immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità;

b. precisato che gli stessi devono essere conservati in modo tale che:

– siano rispettate le norme del codice civile, del Codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

– siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste;

c) stabilito che il processo di conservazione dev'essere effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/1994, convertito con modifiche dalla Legge 489/1994, cioè entro i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, semprechè non siano scaduti da oltre tre mesi;

3. i sensi dell'art. 5, comma 16, del Dl. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dal richiamato art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/1994.

# La prova di consegna nelle cessioni intracomunitarie di beni

L'articolo 45-bis del Regolamento Ue di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1912 del 4 dicembre 2018, tratta in maniera specifica gli **oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni** di cui all'articolo 138 della Direttiva Iva.

Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti dalla Commissione europea con le Note Esplicative sui "*quick fixes 2020*", pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, con il **paragrafo 1, lettere a) e b)**, del citato articolo 45-bis è stata introdotta, **dal 1° gennaio 2020**, una **presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario**.

Il paragrafo 1, **lettera a)** tratta l'ipotesi in cui i beni vengono **spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto** mentre la **lettera b)**, quella in cui il trasporto è **curato dall'acquirente o da un terzo per suo conto**.

Nel **primo caso** – spedizione a cura o per conto del cedente – quest'ultimo, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre **almeno due documenti**, non contraddittori e **provenienti da soggetti diversi tra loro** (indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente). Trattasi dei documenti

relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, di cui al **paragrafo 3, lettera a)** dell'**articolo 45-bis**:

- un documento o una **lettera CMR** riportante la firma del trasportatore,
- una polizza di carico,
- una fattura di trasporto aereo,
- una **fattura emessa dallo spedizioniere**.

**In alternativa**, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, **un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) ed uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b)** del medesimo paragrafo 3:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i **documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione** o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella **seconda fattispecie (lettera b)**, dove il trasporto viene **effettuato dall'acquirente** oppure da **un terzo per suo conto**, per il venditore italiano **le cose si complicano**.

Il cedente nazionale deve richiedere al proprio cliente Ue una **dichiarazione scritta** dalla quale dovranno risultare le **seguenti informazioni**: lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

**Oltre alla dichiarazione di cui sopra**, il cedente dovrà essere

in possesso di **almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci**, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 45-bis, rilasciati da **due diverse parti indipendenti**, l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente **oppure di un documento di trasporto di cui alla lettera a) citata, insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.**

Il **set documentale** sopra esposto agevola notevolmente il **cedente che organizza il trasporto** (affidando ad esempio l'incarico ad un corriere), essendo in possesso sia della **fattura dello spedizioniere** che dei **documenti bancari attestanti il pagamento** della spedizione.

La presunzione contenuta nell'articolo 45-bis del Regolamento n. 282/2011 è invece difficilmente applicabile quando la spedizione è gestita dal cliente intra-Ue come, ad esempio, in caso di cessioni con resa *ex-works*.

È inoltre preclusa l'applicazione della presunzione quando le merci sono state trasportate o spedite in altro Stato membro, con trasporto o spedizione **effettuati dal cedente o dal cessionario con mezzi propri senza l'intervento di altri soggetti** (Note esplicative *quick fixes* 2020, par. 5.3.5).

In base all'**articolo 45-bis, paragrafo 2**, le Autorità fiscali dei Paesi Ue **conservano la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria**, adottando ulteriori norme o **prassi nazionali eventualmente più flessibili**. Allo stesso modo, il contribuente conserva la **possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta**, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta dalla richiamata disposizione unionale.

Pertanto, in tutti i casi in cui **non si renda applicabile la presunzione** di cui all'articolo 45-bis, **può continuare a**

**trovare applicazione la prassi nazionale**, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni (circolare12/E/2020).

Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto all'interno dell'Unione europea è **comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'Amministrazione finanziaria.**

Con la **risposta n. 101/2022** l'Agenzia delle entrate ha recentemente **ribadito tale orientamento**, accogliendo come mezzi di prova, nel caso di specie, **l'estrazione dal sito web del trasportatore della movimentazione della merce**, rilevata con **sistema satellitare GPS** nei vari punti di sosta fino alla consegna, unita alla **lettera di vettura del trasporto aereo (AWB)** ed un documento di riepilogo di spedizione giornaliero rilasciato dallo spedizioniere.

(MF/ms)

---

## **Pagamento cartelle: dal 1° aprile tornano i consueti 60 giorni**

Ai sensi degli artt. 2 del Dl 146/2021 e 1 comma 913 della L. 234/2021, per le **cartelle di pagamento** notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni dalla notifica dell'atto. In ragione di ciò, nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è in mora, dunque non possono essere avviate azioni esecutive né cautelari, e non decorrono gli **interessi di mora.**

Pertanto, relativamente alle cartelle che verranno notificate **dal 1° aprile 2022**, torna operativo il consueto termine di pagamento dei **60 giorni**, entro i quali, per evitare di essere in mora, occorrerà chiedere la dilazione dei ruoli ai sensi dell'art. 19 del Dpr 602/73.

Se spira il termine dei 60 giorni senza che sia stata accordata la **dilazione**, potranno, in costanza dei requisiti di legge, essere adottate le consuete misure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti).

Decorreranno anche gli interessi di mora di cui all'art. 30 del Dpr 602/73.

Bisogna rammentare che né il Dl 146/2021 né la L. 234/2021 hanno intaccato il termine per il ricorso, dunque anche per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 occorre notificare il ricorso nei **60 giorni**.

Tale disciplina ha riguardato esclusivamente le cartelle di pagamento, quindi è rimasto invariato il termine di pagamento delle somme intimate con **accertamento esecutivo**, connesso al termine per il ricorso.

Grazie all'art. 13-*decies* comma 5-*bis* del Dl 137/2020 (introdotto in sede di conversione del Dl 228/2021), i debitori decaduti da una dilazione dei ruoli **all'8 marzo 2020** (prima quindi dell'emergenza epidemiologica) possono ancora presentare domanda sino al 30 aprile 2022, potendo essere riammessi senza dover per forza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di **5 rate anche non consecutive**, e non 10.

Gli altri benefici (ammissione automatica per debiti sino a 100.000 euro e non 60.000 euro, decadenza con 10 rate non pagate) sono ormai "passati", essendo circoscritti alle domande di dilazione dei ruoli presentate sino al 31 dicembre

2021.

Vengono così a cadere due delle ultime disposizioni della legislazione emergenziale.

***Il termine dei 180 giorni vale per le cartelle notificate sino al 31 marzo***

Relativamente alle **rate da rottamazione** dei ruoli è stata prevista in sede di conversione in legge del c.d. decreto "Sostegni-ter" una ulteriore proroga. Precisamente:

- le rate scadute nel 2020 andranno pagate entro il 30 aprile 2022;
- le rate scadute nel 2021 andranno pagate entro il 31 luglio 2022;
- le rate scadenti nel 2022 andranno pagate entro il 30 novembre 2022.

Rimangono invariate le scadenze delle rate derivanti da altre definizioni del DL 119/2018 (si pensi alla definizione delle liti pendenti o dei processi verbali di constatazione) e lo stesso dicasi per le rate derivanti da **dilazioni degli avvisi bonari**.

(MF/ms)

---

## **Agenzia delle Entrate: avviso di circolazione mail false con virus**

L'Agenzia delle Entrate invita a prestare la massima attenzione a false mail in circolazione negli ultimi giorni

che diffondono virus e software dannosi per il proprio pc o che contengono comunicazioni non attribuibili all'Agenzia stessa": è quanto si legge in un comunicato stampa diffuso il 23 marzo dalla stessa amministrazione fiscale.

In queste false mail, che riportano il logo Agenzia Entrate "si fa riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l'efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file Excel con macro (.xlsm), che contengono software dannosi".

L'Agenzia disconosce il contenuto di questi messaggi e raccomanda di cestinarli senza aprire alcun allegato.

(MF/ms)

---

## L'ammortamento dei beni rivalutati

Rivalutare un bene d'impresa non significa modificare la sua vita utile residua, ma soltanto incrementarne il valore fino a un massimo rappresentato dal cosiddetto **valore recuperabile**.

È questa precisazione dei principi contabili nazionali OIC che, in non pochi casi, potrebbe comportare difficoltà per le imprese che si apprestano, nel redigere i bilanci 2021, a effettuare **per la prima volta** l'ammortamento dei beni rivalutati l'anno scorso.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui, per via di rivalutazioni molto elevate, l'applicazione di tale principio – di invarianza della vita utile residua – comporterà l'iscrizione di ammortamenti 2021 sui beni rivalutati significativamente **superiori** rispetto a quelli iscritti in

Conto economico fino all'esercizio 2020.

Si tratta della previsione del § 77 dell'OIC 16, in base al quale "La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che **prescinde** dal valore economico del bene.

L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua".

Ciò significa, ad esempio, che se si è rivalutato un immobile il cui processo di ammortamento sarebbe terminato nei successivi cinque esercizi, l'ammortamento del valore netto contabile ottenuto a seguito della rivalutazione deve essere determinato dividendo tale valore netto contabile per i cinque esercizi residui.

Dello stesso tenore dell'OIC 16 anche il § 16 del documento interpretativo 7 dell'OIC, in base al quale "La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale **di per sé** non comporta una modifica della vita utile.

Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l'aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima".

Da sottolineare però che, a differenza del principio contabile, l'interpretativo precisa "di per sé": significa che non è vietato modificare la vita utile residua dei beni rivalutati, ma soltanto che non può essere la rivalutazione a giustificare tale modifica.

Inoltre, successivamente richiama la previsione dei principi contabili nazionali dell'**esigenza** di **modificare** la stima della **vita utile residua** qualora si siano modificate le ragioni alla base della stima originaria dell'amministratore.

A tal proposito è bene ricordare che l'OIC 16 così disciplina la modifica del piano di ammortamento (§ 70): "Il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite".

### **Prevista l'esigenza di modificare la stima della vita utile residua**

Nel bilancio 2020, nel ricorrere a una **perizia di stima**, ad esempio relativamente a un immobile, per individuare il valore recuperabile, in numerosi casi si è chiesto al perito se, a fronte di una manutenzione costante, si può ritenere che l'immobile possa dare utilità all'impresa per un maggior numero di esercizi, rispetto alla stima originaria.

In tali casi, nel bilancio 2021, nel rispetto della previsione dell'OIC 16, l'**ammortamento** dei beni rivalutati sarà **rideterminato** per un importo pari al rapporto tra il valore netto contabile (costo rivalutato al netto del fondo ammortamento) e il numero di esercizi di vita utile residua a seguito della modifica della stima, contenendo in questo modo l'effetto dei maggiori ammortamenti nel Conto economico dell'esercizio 2021 e anche in quello degli esercizi successivi.

Nel bilancio 2021 si potrebbe ottenere lo stesso risultato ricorrendo alla possibilità di sospendere gli ammortamenti, ma in tale caso nei successivi esercizi, quando non sarà più possibile sospendere gli ammortamenti, l'impresa si troverebbe a dover iscrivere i **maggiori ammortamenti** con le conseguenze negative in termini di incidenza sul risultato dell'esercizio.

# La compensazione del credito di imposta per i beni strumentali

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 Dlgs. 241/1997, in **tre quote annuali di pari importo**, secondo l'articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, a decorrere dall'anno di **entrata in funzione** dei beni per gli investimenti non 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta **interconnessione** dei beni per gli investimenti 4.0. L'utilizzo in compensazione in **un'unica quota annuale** riguardava:

- il credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali materiali "non 4.0"** effettuati ai sensi del comma 1054 della Legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e **fino al 31 dicembre 2021**, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
- il credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali immateriali "non 4.0"** effettuati nel **medesimo arco temporale** dai soggetti con un **volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**.

La possibilità di utilizzare il credito di imposta in un'unica quota era una **facoltà** esercitabile sugli investimenti citati **effettuati fino al 31 dicembre 2021** (circolare 9/E/2021, paragrafo 5.3); nel caso in cui tale possibilità non

sia stata sfruttata, il contribuente avrebbe comunque potuto scegliere di scontare il credito in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini dell'individuazione del **momento di "effettuazione" dell'investimento** risulta decisiva la **"consegna"** del bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2, Tuir (risposta 107/E/2022).

L'utilizzabilità in un'unica quota **non riguarda** né il credito d'imposta per i medesimi investimenti **effettuati nel 2022** (secondo anno di agevolazione ai sensi del comma 1055 della Legge di bilancio 2021), né il credito d'imposta per gli **investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0"**, effettuati ai sensi dei commi 1056, 1057 e 1058 della Legge di Bilancio 2021, per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in **tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti**.

Per contro è possibile che il credito utilizzabile in unica soluzione lo scorso anno, o la quota annuale del credito utilizzabile in tre esercizi, **non sia stato interamente utilizzato**. In tale ipotesi il credito non utilizzato, in tutto o in parte, **potrà essere riportato in avanti** nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

La **ritardata interconnessione** permette di partire con l'utilizzo di un credito di imposta base, per poi passare al credito di imposta maggiorato solo nel momento di avvenuta interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta **"in misura ridotta"** fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione, oppure può decidere di attendere l'interconnessione e fruire del credito di imposta **"in misura piena"**.

L'ammontare del credito d'imposta **"in misura piena"** successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, **sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.**

Potendo l'interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la **necessità di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione**, l'agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione **permanga per l'intero periodo di tempo** in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta.

Per consentire **l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta** per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare **esclusivamente tramite i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 69/E/2021:

- **"6935"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020"*;
- **"6936"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020"*;
- **"6937"** denominato *"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020"*.

In sede di **compilazione del modello di pagamento F24**, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario",

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “**anno di riferimento**” è valorizzato con **l’anno di entrata in funzione** ovvero di **interconnessione dei beni**, nel formato “AAAA”.

Pertanto, **l’utilizzo in compensazione, nell’anno 2022**, della seconda quota di un credito di imposta riferito ad investimenti in beni materiali 4.0 effettuati ed interconnessi nel 2021, recherà il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2021.

(MF/ms)

---

## **Più tempo per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi**

La comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il **29 aprile 2022**, anziché entro il 7 aprile.

La proroga è stata disposta con il comma 1 dell’art. 10-*quater* del Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Seppur il termine ultimo per l’invio della “**comunicazione**” per l’esercizio dell’opzione sia il 16 marzo “dell’anno successivo

a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione”, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7 aprile 2022, ma detto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 aprile 2022 nel corso dell’iter di conversione in legge del Dl 4/2022.

La proroga al 29 aprile riguarda i soggetti che intendono optare per **cessione/sconto** che hanno sostenuto, nell’anno 2021, spese per interventi (sia nel caso siano eseguiti sulle unità immobiliari, sia nel caso siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici) di:

- efficienza energetica di cui all’art. 14 del Dl 63/2013 (c.d. **ecobonus**), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del Dl 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1-*bis* a 1-*septies* del Dl 63/2013 (c.d. **sismabonus**), compresi quelli per i quali compete il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del Dl 34/2020;
- **recupero** del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-*bis* comma 1 lett. a), b) e d) del Tuir (gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) rientrano tra gli interventi “optabili” in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in versione superbonus 110% ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Dl 34/2020);
- installazione di impianti **fotovoltaici** di cui all’art. 16-*bis* comma 1 lett. h) del Tuir, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del Dl 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. **bonus facciate**), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;

- installazione di **colonnine** di ricarica veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del Dl 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell'art. 119 comma 8 del Dl 34/2020.

Il mancato invio della "Comunicazione" nel termine del 29 aprile 2022, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l'opzione **inefficace** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

In **conseguenza** della suddetta proroga del termine di invio della comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, il comma 2 dell'art. 10-*quater* del Dl 4/2022 convertito ha differito al **23 maggio 2022**, in luogo dell'originario 30 aprile 2022, il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

### ***Precompilate messe a disposizione entro il 23 maggio***

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Dlgs. 175/2014, infatti, l'Agenzia mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell'anno precedente, utilizzando:

- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
- i dati trasmessi da parte di taluni soggetti terzi;
- i dati contenuti nelle CU 2022.

La proroga del termine ordinario del 30 aprile al 23 maggio è limitata all'anno 2022, vale a dire alle dichiarazioni relative ai redditi prodotti nel 2021.

Tale **differimento** del termine si è reso necessario poiché, tra i dati che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata, vi sono anche i dati relativi all'opzione per i bonus "edilizi".

A seguito della **messa a disposizione** delle dichiarazioni precompilate 2022, i contribuenti possono accedere direttamente alle proprie dichiarazioni utilizzando i seguenti strumenti di autenticazione:

- il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID);
- la Carta di identità elettronica (CIE);
- la Carta nazionale dei servizi (CNS);
- il PIN dispositivo rilasciato dell'Inps (solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, *cfr.* circ. Inps n. 127/2021).

I contribuenti potranno **accettare o modificare** i modelli reddituali precompilati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, a partire dalla data che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia.

(MF/ms)

---

## **Webinar 11 aprile ore 10: “I crediti di imposta per chi investe in innovazione: cosa c'è da sapere”**

Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Como-Lecco organizza per **lunedì 11 aprile 2022, ore 10**, il webinar dal titolo **“I crediti d'imposta per chi investe in innovazione: cosa c'è da sapere”**.

Durante il seminario online un esperto presenterà le principali misure del Piano, rimanendo a disposizione per

eventuali domande da parte dei partecipanti.

Per permettere all'esperto di rispondere in maniera puntuale durante il webinar, è anche possibile inviare eventuali quesiti sui crediti d'imposta a [pid@comolecco.camcom.it](mailto:pid@comolecco.camcom.it) prima dell'incontro.

Per maggiori informazioni sull'evento e per iscriversi [CLICCARE QUI](#).

(MP/am)